

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 7815	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: otto mesi di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale Venezia 23 marzo 2010, condanna alla pena di mesi undici di reclusione				
2°Grado: Corte di Appello di Venezia 2 dicembre 2013 rideterminazione della pena (riduzione ad otto mesi di reclusione) confermando nel resto il primo grado di giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Si trovava sulla scala di accesso alla nave in costruzione quando la scala veniva violentemente colpita dal braccio di sollevamento della gru. A seguito del violento impatto che determinava il cedimento della scala, cadeva al suolo perdendo la vita.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: cantiere navale
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La corte territoriale ha correttamente evidenziato come in capo all'imputato, quale delegato alla sicurezza, gravava l'obbligo di valutare in via preventiva tutti i rischi correlati alle lavorazioni all'interno del cantiere, con particolare riferimento ai rischi correlati al posizionamento della gru all'interno del bacino galleggiante, adottando tutte le opportune soluzioni affinché l'area di azione della stessa non interferisse con i luoghi di lavoro e con le relative vie d'accesso. Dalle risultanze processuali, peraltro - secondo quanto indicato dai giudici di merito - era inoltre emerso che la scala sulla quale si trovava il lavoratore deceduto (che costituiva la via di accesso principale alla nave in costruzione) era stata posizionata nei primi giorni del mese di maggio: tale situazione di pericolo, dunque, non poteva definirsi in alcun modo contingente od occasionale al momento del fatto ((OMISSIS)), essendosi protratta per diversi giorni in modo distintamente percepibile, non potendo pertanto trattarsi di una situazione ignorabile o sottovalutabile dall'odierno imputato, al di là della circostanza (irrelevante al fine di escludere o limitare la responsabilità del delegato alla sicurezza) della relativa apposizione su ordine di un componente del consiglio di amministrazione della società datrice di lavoro. Allo stesso imputato, inoltre, spettava

l'assolvimento dell'obbligo preventivo di adottare adeguate misure tecniche volte ad assicurare l'utilizzo della gru esclusivamente da parte di personale qualificato; nella specie, il V., pur non essendo in possesso di detta qualità, era stato adibito alla manovra della gru, non solo al momento del fatto oggetto dell'odierno processo, ma anche in altre occasioni, si da divenire una "prassi tollerata all'interno del cantiere" (v. pag. 23 sent. appello). Appare dunque correttamente e coerentemente configurata, da parte della corte territoriale, la sussistenza delle gravi omissioni ascritte all'imputato, avendo quest'ultimo gravemente trascurato, tanto di impedire la manovra della gru da personale a ciò non abilitato, quanto di adottare le necessarie precauzioni al fine di escludere ogni possibile interferenza tra l'attività di detta gru e la scala di accesso alla nave in costruzione. Del pari, in modo pienamente corretto la corte territoriale ha evidenziato l'assoluta irrilevanza del coinvolgimento di un consulente esterno (o di eventuali altri soggetti) nella gestione della materia antinfortunistica, non valendo detta collaborazione accessoria a esonerare l'imputato, quale responsabile aziendale per la sicurezza, dal dovere di vigilare sui luoghi di lavoro, segnatamente in presenza di situazioni di pericolo agevolmente percepibili e di fatto facilmente rimediabili.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile	
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.		

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.